An official EU website

Multilingual display

# Le fonti del diritto dell'Unione europea

**SINTESI DI:**

Articolo 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 216 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

## QUAL È LO SCOPO DEGLI ARTICOLI 207, 216 E 288 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UE (TFUE)?

- L'**articolo 207 (TFUE)** definisce la base giuridica per la politica commerciale dell'UE e fissa le procedure da seguire quando si assumono decisioni su diversi aspetti degli scambi commerciali.
- L'**articolo 216 (TFUE)** stabilisce le condizioni in base alle quali l'UE può stipulare accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali.
- L'**articolo 288 (TFUE)** definisce le diverse tipologie di atti legislativi che l'UE può adottare.

## PUNTI CHIAVE

Vi sono tre fonti per il diritto dell'Unione europea: il diritto primario, il diritto derivato e il diritto complementare (si veda la gerarchia delle norme dell'UE).

### Diritto primario

- Le fonti principali del diritto primario sono i trattati istitutivi dell'UE: il Trattato sull'UE, il Trattato sul funzionamento dell'UE e il Trattato sulla Comunità europea dell'energia atomica — Euratom. Tali trattati stabiliscono la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri e descrivono i poteri delle istituzioni europee. Inoltre definiscono la sfera d'applicazione delle politiche e strutturano l'intervento delle istituzioni dell'UE.
- Inoltre il diritto primario comprende altresì:
  - i trattati modificativi dell'Unione europea;
  - i protocolli allegati ai trattati istitutivi e ai trattati modificativi;
  - i trattati di adesione di nuovi paesi all'UE;
  - la Carta dei diritti fondamentali (dal Trattato di Lisbona — dicembre 2009)
  - i principi generali del diritto stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

### Diritto derivato

Il diritto derivato comprende gli atti unilaterali, che sono divisi in due categorie:

- quelli elencati nell'articolo 288 TFUE: regolamenti, direttive, decisioni, pareri e raccomandazioni;
- gli atti non menzionati all'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'UE, ossia i cosiddetti atti atipici come le comunicazioni, le risoluzioni, i libri bianchi e i libri verdi.

Anche gli **accordi internazionali** con paesi terzi o con organizzazioni internazionali sono parte integrante del diritto dell'UE. Essi sono separati dal diritto primario e dal diritto derivato e formano una categoria *sui generis*. Secondo alcune sentenze della CGUE, possono avere un effetto diretto e la loro forza giuridica è superiore al diritto derivato, che pertanto deve attenervisi.

### Fonti di diritto complementare

Le fonti di diritto complementare sono fonti di diritto non specificatamente menzionate nei trattati. Rientrano in questa categoria:

- la **giurisprudenza** della Corte di giustizia dell'UE(CGUE);
- il **diritto internazionale** — a cui si ispira sovente la CGUE nell'elaborare la sua giurisprudenza. La CGUE fa riferimento al diritto scritto, alla consuetudine e agli usi;
- i **principi generali del diritto**: fonti non scritte elaborate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Essi hanno consentito alla CGUE di attuare norme in vari ambiti che non sono menzionati nei trattati.

### DOCUMENTI PRINCIPALI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell'Unione — Titolo II — Politica commerciale comune — Articolo 207 (ex articolo 133 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 140).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell'Unione — Titolo V — Accordi internazionali — articolo 216 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).

Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 2 — Atti giuridici dell'Unione, procedure di adozione e altre disposizioni — Sezione 1: Atti giuridici dell'Unione — Articolo 288 (ex articolo 249 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 171).

Ultimo aggiornamento: 13.03.2020

Top